

# Liquidatore giudiziale e conto periodico della gestione

---

*di Vincenzo Moccia*

**SOMMARIO:** 1. La proposta ai creditori, la sorveglianza per l'adempimento del C.G., le prerogative dei creditori ed il termine per il loro esercizio. - 2. Il rapporto periodico e l'aggiornamento del piano di concordato. - 3. Il bilancio di previsione e il piano di riparto della liquidazione concordataria. - 4. Esempificazione pratica, con modello scaricabile al seguente link.

## **1. La proposta ai creditori, la sorveglianza per l'adempimento del C.G., le prerogative dei creditori ed il termine per il loro esercizio**

Diversamente dal fallimento, per il quale il creditore quasi "rinuncia" psicologicamente ad ogni aspettativa di soddisfo del proprio credito, il concordato per cessione dei beni è invece fondato su di una "promessa specifica" del debitore che, seppure non vincolante, comunque deve essere onorata in maniera non segnatamente difforme, tanto nel *quantum* che nei tempi per la sua esecuzione ed, in ogni caso, in misura non inferiore al 20% del credito vantato dai chirografari.<sup>1</sup>

Ciò detto appare evidente come l'attività di sorveglianza dell'adempimento del concordato fall. disposta a carico del commissario giudiziale, ex art. 185 l. fall., debba concretizzarsi sia nella verifica dei risultati effettivamente conseguiti dalla liquidazione concordataria che nella valutazione di ogni altro elemento che possa incidere sul risultato finale, anche prognostico, che comunque la liquidazione sarà in grado di rendere.

Il risultato di tale verifica e valutazione effettuata dal commissario giudiziale dovrà quindi costituire il necessario completamento al rapporto periodico e del conto economico, ricevuto dal liquidatore giudiziale, da trasmettere ai creditori, onde offrire loro elementi concreti per

---

<sup>1</sup> A riguardo va considerato che mentre per i concordati liquidatori, precedenti la riforma del 2015, la cassazione risulta orientata al principio per il quale la proposta concordataria sia da considerarsi solo quale obbligo a porre a disposizione del ceto creditorio l'intero patrimonio dell'impresa e non anche quello di garantire ai creditori il pagamento della percentuale prefissata (*da ultimo cass. 9/6/2017, n. 14444*), e che al tempo lo scostamento non sia di scarsa importanza rispetto a quanto proposto con la domanda di concordato (*da ultimo il richiamo del tribunale di Milano con la sentenza 3497/2018*) per ciò che concerne i concordati avviati successivamente alla legge n. 132 del 6 agosto 2015, che ha introdotto la soglia di soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari, come condizione di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, la deroga a tale soglia in sede di esecuzione dovrebbe comportare il venir meno di un requisito inderogabile di legge per la conseguente dichiarazione di risoluzione del concordato, al ricorrere dei presupposti previsti ex lege (tra cui che l'inadempimento non sia di scarsa importanza).

l'esercizio delle relative prerogative di cui all'art. 186 l. fall., ma e principalmente per consentir loro di porle in essere nei termini di cui al terzo comma dell'articolo medesimo.

## **2. Il rapporto periodico e l'aggiornamento del piano di concordato**

Conseguentemente alla enunciata esigenza circa il necessario "monitoraggio" del probabile risultato della liquidazione concordataria, sembra evidente come il rapporto semestrale dal 6<sup>a</sup> comma dell'art. 182 L.F. disposto a carico del liquidatore giudiziale, oltre che ad avere in allegato il conto della sua gestione, debba in verità fornire al commissario giudiziale la evidenziazione del risultato prognostico innanzi detto, tanto per l'evidenziazione dei dati e dei fatti economicamente intervenuti che di quelli che possono incidere sulla previsione del predetto risultato finale.

Diversamente dalla liquidazione fallimentare, infatti, che non necessita di alcun "bilancio previsionale" ma unicamente di un programma formulato ai sensi dell'art. 104-ter L.F., e per il quale il risultato della liquidazione trova necessaria evidenza solo con il riparto finale, la liquidazione concordataria, per la quale tale atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità ed ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo è già formulata nel piano di concordato presentato dal debitore ricorrente ai creditori e dagli stessi formalmente approvato, necessita invece di una costante verifica del suo andamento e del probabile esito sul quale, a ben vedere, si è fondato il consenso dei creditori per l'approvazione della proposta di concordato.

Sin da subito, quindi, il liquidatore giudiziale deve impostare un impianto amministrativo-contabile in grado di monitorare e aggiornare l'andamento della liquidazione, sia contabilizzando le entrate (ricavi della liquidazione) e le uscite (spese dirette ed indirette della liquidazione) che valutando ogni altro elemento che possa incidere in maniera (quasi) certa sul valore dei beni ancora da liquidare e quindi sul risultato finale della liquidazione, onde consentire di "aggiornare" la previsione di soddisfo dei creditori, così come proposta con la domanda di concordato, attraverso la conseguente "simulazione" del piano di riparto finale.

Il tutto racchiuso in un vero e proprio *bilancio di previsione*<sup>2</sup> in grado di fornire l'aggiornamento della percentuale di soddisfo dei creditori e che, in uno al rapporto periodico ed al relativo conto finanziario della gestione, sarà trasmesso al commissario giudiziale per la conseguente informativa ai creditori.

## **3. Il bilancio di previsione e il piano di riparto della liquidazione concordataria**

Prima di stigmatizzare le caratteristiche tecniche del bilancio di previsione innanzi indicato, è opportuno esaminare le modalità di redazione del progetto di ripartizione finale delle somme resesi disponibili con la liquidazione ed a cui, naturalmente, il bilancio di previsione dovrà conformarsi per fornire una attendibile valutazione delle somme spettanti ai diversi creditori e, in definitiva quindi, della relativa percentuale di soddisfo.

---

<sup>2</sup> Rettificato quindi nella previsione dei ricavi tanto per i risultati effettivi conseguiti con il realizzo della liquidazione dei beni che per la modifica degli stessi in conseguenza di elementi certi, Si pensi ad esempio a crediti inesigibili o a beni risultati inalienabili.

A riguardo vi è da evidenziare come anche in questo caso l'art. 182 l.f., pur con le importanti integrazioni ricevute dagli ultimi aggiornamenti normativi, comunque non consente la facile definizione di tali modalità operative atteso che non richiama espressamente l'art. 117 l.f. - e le norme allo stesso precedenti che pure regolano la ripartizione dell'attivo; né l'art. 169, L.F., che disciplina le norme applicabili alla procedura di concordato, richiama l'art. 54 l.f. per i diritti dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo, con non poche divergenze giurisprudenziali a riguardo<sup>3</sup>.

Ciò detto e per quanto in argomento, condividendosi l'opinione del Tribunale di Bassano del Grappa per la quale la redazione di un piano di riparto per la liquidazione giudiziale prima di procedere alla distribuzione delle somme disponibili - ed a scampo di responsabilità per il liquidatore - è comunque utile per sollecitare eventuali rilievi che rendano necessaria una modificazione del piano stesso, di seguito si sintetizzano le caratteristiche cui informare un bilancio previsionale redatto in funzione di un piano di riparto conforme ai principi della legge fallimentare.

- Punto di partenza del bilancio previsionale in questione non potrà che essere il piano di concordato, tanto nei valori di ricavo dell'attivo da liquidare che dei costi preventivati e necessari alla fase liquidatoria, debitamente scomposti nella massa attiva immobiliare e mobiliare cui appartengono.
- Tali valori saranno quindi rettificati in base all'effettivo ricavo conseguito dalla liquidazione dei singoli beni, aggiungendo o detraendo la differenza tra il valore effettivamente realizzato e quello previsto nel piano, ovvero variandoli in base ad elementi certi che impongono la rettifica (si pensi ad esempio alla distruzione di un bene o al venir meno di un valore di avviamento a seguito della chiusura dell'attività).
- Le masse immobiliari e mobiliari, in presenza dei diritti di prelazione costituiti sui singoli beni, saranno a loro volta scomposte per le voci relative a tali beni e ad una ulteriore voce racchiudente il valore complessivo dei beni liberi.
- A tali specifiche voci saranno quindi imputate le spese così dette "speciali" ed una quota proporzionale delle spese generali prededucibili.

---

<sup>3</sup> Vedasi, ad esempio, circa il diritto dei creditori prelatizi ai frutti del bene ipotecato, la sentenza del Tribunale di Pordenone del 13/10/2015 per la quale <<Viola l'ordine delle cause di prelazione di cui all'art. 160, comma 2, l.f. la proposta di concordato preventivo che non preveda la destinazione con preferenza al creditore ipotecario di quanto ricavato dalla locazione del bene oggetto del diritto di prelazione fino alla vendita del bene medesimo.>> e al contrario la sentenza del Tribunale di Forlì, n. 10/2015 per la quale <<la generale disciplina (artt. 2865 c.c. e 111 ter l. fall.) secondo cui la prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 9.5.2013 n. 11025) non trova applicazione in ambito concordatario, stante il mancato richiamo ad opera dell'art. 169 l. fall. degli artt. 54 e 111 ter l. fall. ("La disposizione dell'art. 2865 c.c., secondo la quale i canoni di locazione sono considerati frutti civili dell'immobile, non è applicabile al concordato preventivo, in quanto l'art. 54 l. fall. non è richiamato dall'art. 169 legge fall." Tribunale Alessandria 18 gennaio 2016; nello stesso senso si veda anche Tribunale Terni 2 aprile 2013). Oppure il decreto ex art. 186 l.f. del Tribunale di Bassano del Grappa del 24/5/2013, per il quale <<Nel concordato preventivo, il liquidatore procede alla distribuzione del ricavato tra i creditori nel modo che ritiene più opportuno, in quanto nessuna norma gli impone di procedere, come prescritto per il fallimento, alla redazione di piani di riparto, la redazione dei quali può tuttavia essere utile per sollecitare, prima di procedere alla distribuzione delle somme disponibili ed a scampo di responsabilità per il liquidatore, eventuali rilievi che rendano necessaria una modificazione dei piani stessi, con la precisazione che deve, in ogni caso, escludersi che la redazione di un piano di riparto conferisca ai creditori un diritto irrevocabile ad ottenere le somme in esso iscritte.>>

- Il valore netto così ottenuto sarà “assegnato” ai creditori aventi diritto di prelazione con la conseguente definizione del loro soddisfo e, quindi, con la determinazione di un eventuale saldo netto positivo da destinare ai creditori chirografari, ovvero negativo da portare ad incremento dei chirografari di partenza.
- Il valore complessivo da destinare ai creditori chirografari, fratto quello totale degli stessi - incrementato cioè dei creditori prelatizi declassati a chirografo - moltiplicato per cento determinerà la loro percentuale di soddisfo, il tutto secondo il possibile schema di seguito esposto.

#### 4. Esempificazione pratica, con modello scaricabile al seguente link

<https://www.studiomoccia.com/news/2018/12/06/liquidatore-giudiziale-rapporto-semestrale-bilancio-previsione-modello/>

<b>Concordato preventivo per cessione dei beni della società "ALFA s.r.l."</b>	
<b>BILANCIO DI PREVISIONE al _____</b>	
del risultato prognostico della liquidazione e verifica della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari	

		<b>A - Massa attiva immobiliare</b>	
		Beni immobili gravati da diritti di prelazione - All. 1	Beni immobili non gravati da diritti di prelazione - All. 2
<b>A.1</b>	<b>Valore di piano</b>	€ 3.893.400,00	€ 0,00
<b>A.2</b>	Maggiore ricavo o minor ricavo realizzato o realizzabile in base ad elementi certi con la liquidazione	-€ 353.400,00	
<b>A.3</b>	Ricavi (frutti) di diretta imputazione	€ 1.231.168,98	
<b>A.4</b>	Costi (spese speciali) di diretta imputazione	-€ 209.615,03	
<b>A.5</b>	Incidenza costi (spese) generali	-€ 331.738,52	
<b>A.6</b>	<b>Valore netto per i creditori (A.1+/- A.2 +A.3-A.4-A.5)</b>	<b>€ 4.229.815,44</b>	<b>€ -</b>
<b>A.7</b>	Crediti prelatizi specifici complessivi	€ 4.645.512,80	
<b>A.8</b>	Crediti prelatizi specifici soddisfatti sugli immobili	-€ 3.659.882,82	
<b>A.9</b>	<b>Differenza positiva ad incremento del valore dei cespiti non oggetto di prelazione (A.8- A.6)</b>	<b>€ 569.932,61</b>	
<b>A.10</b>	<b>Differenza negativa ad incremento dei creditori chirografari (A.7 - A.8)</b>	<b>€ 985.629,98</b>	
<b>A.11</b>	<b>Differenza positiva ad incremento dei cespiti non oggetto di prelazione (A.9)</b>		<b>€ 569.932,61</b>
<b>A.12</b>	<b>Totale beni immobili non gravati da diritti di prelazione più saldo attivo beni immobili gravati da diritti di prelazione</b>		<b>€ 569.932,61</b>

	zione (A.6 + A.11)		
A.13	Crediti per privilegi speciali sugli immobili		€ -
A.14	Crediti con privilegio sussidiario sugli immobili		-€ 1.875,36
A.15	<b>Residuo netto positivo da destinare ai chirografari (A.12 - A.13 - A.14)</b>		<b>€ 568.057,26</b>

**Concordato preventivo per cessione dei beni della società "ALFA s.r.l."**  
**BILANCIO DI PREVISIONE al \_\_\_\_\_**  
del risultato prognostico della liquidazione e verifica della percentuale di soddisfo dei creditori chirografari

		<b>B - Massa attiva mobiliare</b>	
		<b>B.1 - Beni mobili gravati da diritti di prelazione - All. 3</b>	<b>B.2 - Beni mobili diversi non gravati da diritti di prelazione - All. 4</b>
<b>B.1</b>	<b>Valore di piano</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.938.992,00</b>
B.2	Maggiore ricavo o minor ricavo realizzato o realizzabile in base ad elementi certi con la liquidazione		-€ 4.101,92
B.3	Ricavi (frutti) di diretta imputazione		€ 465,23
B.4	Costi (spese speciali) di diretta imputazione		0
B.5	Incidenza costi (spese) generali		-€ 172.981,35
<b>B.6</b>	<b>Valore netto per i creditori (B.1 +/- B.2 +B.3 - B.4 - B.5)</b>		<b>€ 1.762.373,96</b>
B.7	Crediti prelatizi specifici sui mobili		
B.8	<b>Differenza positiva ad incremento del valore dei beni mobili non oggetto di prelazione, ovvero differenza negativa ad incremento del valore dei crediti chirografari (B.7 - B.8)</b>		
B.9	Eventuale differenza positiva (B.7 - B.8) ad incremento dei beni mobili non oggetto di prelazione		
<b>B.10</b>	<b>Totale beni mobili non gravati da diritti di prelazione più saldo attivo beni mobili gravati da diritti di prelazione (B.7 +B.10)</b>		<b>€ 1.762.373,96</b>
B.11	Crediti per privilegi generali sui mobili		-€ 1.764.249,32
B.12	Eventuale differenza negativa a valere quale privilegio sussidiario sugli immobili e nel limite dei rispettivi diritti e relativa capienza		€ 1.875,36
<b>B.13</b>	<b>Residuo netto positivo da destinare ai chirografari, ovvero residuo netto negativo ad incremento dei crediti chirografari (A.11 - A.12 - A.13)</b>		<b>€ 0,00</b>

<b>Calcolo percentuale di soddisfo dei crediti chirografari</b>		
<b>C.1</b>	Residuo netto positivo cespiti immobiliari da destinare ai chirografari, voce A.14	€ 568.057,26
<b>C.2</b>	Ricavo beni mobili al netto dei crediti prelatizi	€ 0,00
<b>C.3</b>	<b>Totale disponibile per i crediti chirografari (C.1 + C.2)</b>	<b>€ 568.057,26</b>

<b>C.4</b>	Crediti chirografari di piano così come rettificati in sede di procedura concordataria	€ 5.112.622,52
<b>C.5</b>	Crediti prelatizi declassati in chirografo (A.10)	€ 985.629,98
<b>C.6</b>	<b>Totale crediti chirografari</b>	<b>€ 6.098.252,50</b>
<b>C.7</b>	<b>Percentuale di soddisfo dei crediti chirografari</b>	<b>9,315%</b>

[www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org)